



UNI EN ISO 9001:2000



UNI EN ISO 14001



ORISAS 18001

Mod. 02.02.02 rev.02 05/18 ITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 Legge applicabile ed efficacia normativa

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno carattere normativo e regolano tutti i rapporti di compravendita che si instaureranno tra la **COMAR Condensatori S.p.A.** con sede in Via del Lavoro 80, Crespellano, Italia (nel proseguo il Produttore) e l'Acquirente. Qualsiasi questione riguardante tali rapporti tra le parti che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o da eventuali condizioni speciali convenute dalle parti e riportate nel contratto di compravendita (che in caso di contrasto saranno considerate prevalenti) sarà disciplinata dalla legge italiana.

1.2 Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita deve essere stipulata per iscritto.

1.3 Salvo approvazione scritta del Produttore, queste condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi clausola o condizione contenuta, o alla quale si sia fatto riferimento, nell'ordine e/o nella corrispondenza proveniente dall'acquirente.

Art. 2 Caratteristiche dei prodotti, documenti descrittivi e diritti di proprietà intellettuale ed industriale

2.1 Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche di funzionamento dei prodotti, i pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, e gli altri dati contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini prezzi del Produttore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo, se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di riferimento.

2.2 Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione di quanto oggetto della fornitura o delle sue parti, rimesso all'Acquirente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del Produttore, e non può essere utilizzato dall'Acquirente, o copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso scritto del Produttore.

2.3 Il Produttore fornisce gratuitamente all'Acquirente, al momento della consegna, un Manuale d'uso e manutenzione dettagliato in modo da permettere all'Acquirente di effettuare l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione (comprese le riparazioni ordinarie) di tutte le parti delle macchine. Tale manuale diviene di proprietà dell'Acquirente ma deve considerarsi confidenziale, anche dopo l'interruzione dei rapporti tra le parti.

2.4 Il Produttore rimane titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.

Art. 3 Prezzo

3.1 Ove non sia stato concordato alcun prezzo, si applicherà il prezzo di listino del Produttore in vigore alla data di perfezionamento del contratto.

3.2 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo non include l'IVA, l'imballo, le spese doganali, di trasporto ed accessorie, e può essere soggetto a revisione da parte del Produttore per motivate circostanze.

Art. 4 Prove

4.1 Le prove di collaudo, sono eseguite esclusivamente nel caso di fornitura di macchine complete ed assemblate, saranno effettuate negli stabilimenti del Produttore, tranne diversa pattuizione scritta e menzionata nel contratto di riferimento. Se le specifiche tecniche per le prove non sono precisate nel contratto, le prove verranno effettuate secondo le procedure generalmente seguite dal Produttore.

4.2 Se l'Acquirente ne fa richiesta al momento dell'ordine, il Produttore deve avvertirlo delle prove, dandogli un termine sufficiente in modo da permettere ai suoi rappresentanti di presenziarvi.

4.3 Tranne diversa pattuizione scritta, il Produttore assume a suo carico tutte le spese delle prove effettuate nei suoi stabilimenti, ad esclusione di quelle personali dei rappresentanti dell'Acquirente.

..\Qualità\PR\P02\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.1 di 7



UNI EN ISO 9001:2000



UNI EN ISO 14001



ORSA 18001

Art. 5 Condizioni di pagamento e riserva di proprietà

5.1 I pagamenti devono essere effettuati nei modi ed alla scadenza o scadenze concordate dalle parti. L'obbligo di pagamento si considera adempiuto quando le relative somme sono state ricevute dalla banca del Produttore in fondi immediatamente disponibili.

5.2 Se la consegna è effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta, il materiale consegnato resta di proprietà del Produttore fino al completo pagamento del prezzo, e l'Acquirente deve provvedere ad una buona conservazione di detto materiale.

Art. 6 Eccezione di inadempimento, interessi di mora, facoltà di sospendere le forniture e di recesso

6.1 Se l'Acquirente è in ritardo nell'effettuare qualsiasi pagamento, il Produttore può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, incluse quelle derivanti dall'articolo 8, sino a che detto pagamento sia effettuato.

6.2 Oltre a quanto espresso nel punto precedente, il Produttore avrà diritto agli interessi di mora sulla somma il cui pagamento l'Acquirente effettui in ritardo, a partire dal momento in cui il pagamento è dovuto fino al momento dell'avvenuto pagamento, previa comunicazione scritta all'Acquirente. Le parti concordano di fissare il tasso degli interessi di mora al 10% in ragione d'anno.

6.3 Se il ritardo da parte dell'Acquirente nell'eseguire qualsiasi pagamento è imputabile ad una circostanza tra quelle specificate nell'articolo 10, il Produttore non ha diritto ad interessi di mora.

6.4 Se il ritardo dell'Acquirente supera i 60 giorni, il Produttore ha diritto, fatta comunque salva ogni diversa azione e/o tutela prevista dalle presenti condizioni e/o dalle disposizioni applicabili, e senza bisogno di richiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dall'Acquirente la restituzione dei prodotti a suo carico e il risarcimento del danno subito.

Art. 7 Termine di consegna e facoltà di recesso

7.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna avverrà franco partenza: Ex Works stabilimento del Produttore. Il momento del trasferimento del rischio è determinato in conformità agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

7.2 Tranne diversa pattuizione scritta, il periodo di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine che il Produttore invierà all'Acquirente a seguito del ricevimento di ogni ordine.

7.3 Se la consegna è ritardata per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 10, oppure da un'azione od omissione dell'Acquirente, beninteso diversa dalla mancata tempestiva presa in consegna dei prodotti messi a sua disposizione dal Produttore, verrà concessa una proroga del termine di consegna tale da tener conto ragionevolmente di tutte le circostanze del caso.

7.4 Se l'Acquirente non esegue il ritiro dei prodotti alla debita scadenza, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse stato consegnato. Il Produttore deve provvedere al magazzinaggio del materiale a spese ed a rischio e pericolo dell'Acquirente. Su richiesta scritta dell'Acquirente il Produttore deve assicurare il materiale a spese dell'Acquirente stesso.

7.5 Tranne il caso in cui il mancato ritiro da parte dell'Acquirente dipenda da una delle circostanze riportate nell'articolo 10, il Produttore può richiedere all'Acquirente di prendere in consegna la merce entro un termine ragionevole. Se l'Acquirente, per una ragione qualsiasi, non fa ciò nel limite sopra citato, il Produttore ha diritto, fatta comunque salva ogni diversa azione e/o tutela prevista dalle presenti condizioni e/o dalle disposizioni applicabili, e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto per quanto riguarda quella parte della fornitura che rimane non consegnata a causa dell'inadempimento sopraddetto dell'Acquirente, e

..\Qualità\PR\PO2\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.2 di 7



UNI EN ISO 9001:2000



UNI EN ISO 14001



ORISAS 18001

conseguentemente di ottenere dallo stesso il risarcimento di qualsiasi danno subito a causa dell'inadempienza in oggetto.

7.6 Ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, eventuali penali o qualsiasi altro rimedio per ritardata consegna imputabile al Produttore saranno applicabili sole se specificate per iscritto al momento del contratto di vendita.

Art. 8 Garanzia

8.1 Nei limiti delle disposizioni che seguono, il Produttore si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione che sia conseguenza di un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione. Detto impegno è limitato ai difetti che si manifestano durante il periodo (chiamato di seguito "periodo di garanzia") di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti all'Acquirente.

8.2 L'Acquirente, per potersi valere dei diritti di cui al presente articolo, deve notificare per iscritto al Produttore tutti i difetti che si siano manifestati, e deve dargli ogni possibilità di constatarli e rimediarvi. La notifica deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

8.3 Su ricevimento di tale notificazione durante il periodo di garanzia, il Produttore deve rimediare ai difetti di cui sopra: tranne quando la natura dei difetti sia tale che sia conveniente effettuare la riparazione sul posto. L'Acquirente, una volta ricevuta l'Autorizzazione al Reso, rinvia al Produttore quelle parti nelle quali si sia riscontrato un difetto, affinché il Produttore proceda alla riparazione od alla sostituzione. Le obbligazioni del Produttore si considerano adempiute con la consegna all'Acquirente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione.

8.4 Tranne diversa pattuizione scritta l'Acquirente prende a suo carico il costo e i rischi di trasporto delle parti difettose ed il Produttore di quelle riparate o sostituite, fra la sede dell'Acquirente e la sede del Produttore e viceversa.

8.5 Il Produttore potrà decidere di inviare all'Acquirente dei prodotti in sostituzione di quelli difettosi prima del ricevimento di questi ultimi, per permettere all'Acquirente di ripristinare il funzionamento della macchina nel minor tempo possibile. I prodotti difettosi sostituiti in base al presente articolo saranno consegnati al Produttore entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dei beni inviati in sostituzione, da parte dell'Acquirente o dal suo cliente per conto di questo. La mancata o ritardata consegna dei prodotti difettosi, se non espressamente autorizzate dal Produttore, comporteranno l'addebito dei prodotti precedentemente inviati in sostituzione.

8.6 Sono imputabili al Produttore soltanto i difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste dal contratto e dalla documentazione fornita insieme ai prodotti, e nel corso di una utilizzazione corretta. La garanzia non copre i difetti dovuti a cause che sorgano dopo che è avvenuto il trasferimento dei rischi a norma della clausola 7.1, né riguarda il normale deterioramento di quelle parti soggette a consumarsi durante l'utilizzo.

In caso di vendita di macchine complete e di consegna delle stesse all'Acquirente non assemblate, il Produttore è esonerato dal rimediare, ai sensi del presente articolo, a qualsiasi difetto che sia conseguenza di un assemblaggio eseguito non conformemente alle istruzioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione.

8.7 In particolare, l'Acquirente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, per l'installazione e per la manutenzione dei prodotti e dei ricambi originali, indicate dal Produttore nel manuale di uso e manutenzione consegnato all'Acquirente unitamente ai prodotti;
- modifica dei prodotti e dei ricambi originali senza il preventivo consenso scritto da parte del Produttore;
- riparazione dei prodotti presso soggetti estranei alla rete distributiva del Produttore e utilizzo di ricambi non originali.



Art. 9 Responsabilità civile del Produttore

9.1 Nel caso in cui l'Acquirente, rivenditori clienti dell'Acquirente, o l'utilizzatore finale modifichino senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Produttore i prodotti contrattuali, o li utilizzino per un uso diverso da quello indicato nel manuale d'uso e manutenzione, il Produttore non è responsabile per eventuali danni a persone o cose.

9.2 Anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 224/88 il Produttore è responsabile per danni a terzi derivanti dall'uso dei prodotti contrattuali solo nel caso in cui il soggetto danneggiato fornisca la prova incontestabile dell'esistenza dei pretesi danni subiti e della connessione causale tra difetti e danni.

9.3 La responsabilità del Produttore è esclusa tra l'altro nei seguenti casi: se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento in cui il Produttore ha consegnato i prodotti contrattuali all'Acquirente; se il soggetto danneggiato, pur consapevole del difetto e del pericolo che ne derivava, vi si sia volontariamente esposto; se il danno sia causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione dei prodotti contrattuali, o dall'utilizzo di ricambi non originali montati sui prodotti contrattuali.

9.4 L'Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore qualsiasi incidente o potenziale problema di sicurezza derivante dall'utilizzo dei prodotti contrattuali.

Art. 10 Forza maggiore

10.1 Nessuna parte sarà responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione se, dopo il perfezionamento del contratto, sopravvengono cause che ne impediscono l'esecuzione (ad es. sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezioni, deficienza di mezzi di trasporto, mancanze generali di materie prime e restrizioni all'impiego dell'energia), nella misura in cui essa provi

- (a) che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dal suo controllo, e
- (b) che essa non poteva essere ragionevolmente tenuta a prevedere, al momento della conclusione del contratto, tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua attitudine ad eseguire il contratto, e
- (c) che essa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.

10.2 La parte che chiede l'esonero dalla responsabilità è tenuta a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuta a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua attitudine ad eseguire i suoi obblighi, l'esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua attitudine a far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno il motivo di esonero dalla responsabilità. La mancata comunicazione ha l'effetto di rendere la parte in difetto responsabile di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.

10.3 Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a sei mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto. Le parti si accorderanno per la ripartizione delle spese effettuate sino a quel momento per l'esecuzione del contratto.

..\Qualità\PR\P02\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.4 di 7



UNI EN ISO 9001:2000



UNI EN ISO 14001



ORSAAS 18001

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, COMAR CONDENSATORI ha predisposto adeguata informativa, che viene allegata alle presenti condizioni generali di vendita, di cui costituisce parte integrante.

Art. 12 Risoluzione delle controversie

12.1 Tutte le controversie eventualmente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dai singoli contratti di compravendita cui queste si applicano, sono di esclusiva competenza del Tribunale di Bologna. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra, il Produttore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente.

Data e firma per accettazione dell'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, che nuovamente sottoscrive:

- 1.1: legge applicabile italiana ed efficacia normativa delle presenti Condizioni Generali di Vendita
- 2.1: carattere approssimativo delle informazioni sui documenti informativi
- 3.1 e 3.2: determinazione del prezzo
- 5.2: riserva di proprietà
- 6.1: eccezione d'inadempimento
- 6.2: interessi di mora
- 6.4: facoltà di recesso
- 7.1: trasferimento dei rischi
- 7.3: proroga dei termini di consegna
- 7.5: facoltà di recesso
- 7.6: esclusione di responsabilità
- 8.1: esclusione di garanzia
- 8.6 e 8.7: limitazione degli obblighi di garanzia del Produttore
- 9.3: limitazioni alla responsabilità civile del Produttore
- 10.1: esclusione di responsabilità
- 10.3: risoluzione del contratto per eccessiva durata delle circostanze di forza maggiore
- 11.1: foro competente

..\Qualità\PR\P02\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.5 di 7



UNI EN ISO 9001:2000



UNI EN ISO 14001



ORSAAS 18001

Mod. 02.02.02 rev.02 05/18 ITA

INFORMATIVA EX ART. 13 E SS. REG. EU 2016/679/UE

COMAR CONDENSATORI S.P.A. comunica che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali raccolti nell'ambito del contratto di fornitura, saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Titolare del trattamento è COMAR CONDENSATORI S.P.A., C.F.: 03072530375 e P.IVA: 00593721202, con sede in Valsamoggia (BO) in via del Lavoro 80 - indirizzo di contatto: direzione@comarcond.com

Responsabile del trattamento è il legale rappresentante *pro tempore*, che può essere contattato senza particolari formalità, per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ai recapiti del titolare del trattamento indicati sopra.

Le **finalità del trattamento** sono:

- la gestione del rapporto commerciale con il cliente/fornitore;

La **durata del trattamento** sarà limitata al tempo strettamente necessario per la gestione del rapporto commerciale e potrà essere protratta solo per obblighi derivanti da atti normativi (ad esempio, in materia fiscale) o per interessi legittimi del titolare (ad esempio, adempimenti amministrativi).

Il **tipo di dati personali trattato** può consistere in:

- dati comuni necessari all'identificazione del soggetto che sottoscrive il contratto relativo e altri dati necessari alla gestione del rapporto commerciale;

Le **modalità del trattamento** sono sia manuali che automatizzate, su supporti cartacei, informatici e su piattaforme *ON CLOUD*. I soggetti che, per conto del titolare del trattamento, se ne occupano materialmente, sono stati (o saranno) autorizzati in forma scritta al trattamento o sono stati (o saranno) designati come responsabili esterni.

Il **luogo del trattamento** può essere sia la sede amministrativa del titolare del trattamento, sia qualunque stabilimento, ad esso riconducibile, in cui sono o saranno situati i server di COMAR CONDENSATORI S.P.A., sia gli stabilimenti, anche non direttamente riconducibili a COMAR CONDENSATORI S.P.A., in cui siano conservate le macchine adibite al servizio *cloud*.

La **natura del conferimento dei dati** è, sostanzialmente, obbligatoria per quanto sia necessario per l'individuazione del soggetto che stipuli un contratto commerciale con COMAR CONDENSATORI S.P.A.; l'eventuale rifiuto (anche parziale) può impedire a COMAR CONDENSATORI S.P.A. di dare esecuzione al contratto, a meno che questo sia stipulato da persona giuridica e i dati personali non siano necessari in alcun modo. In caso di revoca successiva di dati personali eventualmente forniti, il titolare del trattamento può conservare i dati qualora necessari per l'adempimento di obblighi normativi o di natura amministrativa.

I dati raccolti **potranno essere comunicati**, in esecuzione di obblighi contrattuali e per le finalità sopra specificate a:

- pubbliche amministrazioni, per ottemperare ad obblighi di natura fiscale o derivanti da altra normativa;
- altri enti pubblici o privati, qualora necessario per l'esecuzione del contratto;
- responsabili esterni, su incarico del titolare del trattamento;

Eventuale trasferimento dei dati all'estero potrà avvenire solo in determinati casi, ad altre società del gruppo aziendale che fa capo a COMAR CONDENSATORI S.P.A.. In caso di trasferimento all'estero in Paesi extra UE, il titolare del trattamento si assicurerà che l'eventuale destinatario offra adeguate garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali e che risponda ai requisiti indicati nel GDPR (Reg. Eu 679/2016).

I **diritti degli interessati** relativamente al trattamento dei dati personali (artt. Da 15 a 22 GDPR) sono:

- accesso ai propri dati;
- rettifica dei dati inesatti;
- cancellazione dei dati;

..\Qualità\PR\PO2\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.6 di 7

COMAR CONDENSATORI S.p.A

Via del Lavoro, 80
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
Tel. +39 / 051 / 733.383 - Fax. +39 / 051 / 733.620

Cap. Soc. € 104.000 i.v.
Iscr. Reg. Imp. BO03072530375
R.E.A BO n.262015
P.I. 00593721202 – C.F. 03072530375



Mod. 02.02.02 rev.02 05/18 ITA

- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;
- portabilità dei dati (fermi restando gli obblighi di conservazione dei dati per le finalità di cui sopra);
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - E-mail:garante@gpdp.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

Eventuali modifiche alla presente informativa potranno essere avvenire in qualsiasi momento, in osservanza a mutati obblighi di legge o al fine di adeguare il trattamento dei dati personali alle mutate esigenze del titolare del trattamento e saranno comunicate con ogni mezzo adeguato al raggiungimento dello scopo e mediante mail all'indirizzo fornito dall'interessato al momento della stipula del contratto e/o della registrazione/richiesta di credenziali sui sistemi informativi

Valsamoggia, 21 Maggio 2018

Per COMAR CONDENSATORI S.P.A.

Il legale rappresentante *pro tempore*

..\Qualità\PR\P02\MOD020206_01_ITA.doc	MOD020202_02_ITA.doc
Server Srvcomar	Approvato Resp. COM C.Romagnoli pag.7 di 7